

**STATUTO
della "FONDAZIONE VILLA CARLA ETS"**

Art. 1 - TITOLO

E' costituita la "FONDAZIONE VILLA CARLA ETS" disciplinata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito denominato anche "Codice del Terzo Settore").

Art. 2 - SEDE E FINALITA'

La Fondazione ha sede legale in **Sedriano** (MI), Via Piave, 3.

La Fondazione ha facoltà di istituire succursali, filiali, depositi e rappresentanze in Italia e all'estero e sopprimerle.

Ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro.

Art. 3 - SCOPI

La Fondazione esercita in via principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale in conformità all'articolo 5 primo comma lettere a), c), d), i) e q) Codice del Terzo Settore e più precisamente:

I) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

II) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

III) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

IV) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

V) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

A migliore specifica la Fondazione si propone di istituire l'offerta sociale denominata "Casa Alloggio Sociale Anziani", di seguito anche "C.A.S.A.". Trattasi di offerta residenziale di tipo sociale in grado di garantire tutela e protezione abitativa a persone anziane fragili e vulnerabili socialmente, autosufficienti, o con una parziale compromissione nelle attività strumentali della vita quotidiana e/o nella vita di relazione. La "C.A.S.A." assicura servizi alberghieri e sociali interni alla struttura e la capacità di integrarsi con i normali servizi sociali, socio sanitari, di comunità e rete con l'obiettivo di:

- sostenere le esigenze abitative e di protezione delle persone;
- garantire un progetto di vita che risponda alle esigenze e ai desideri della persona;
- favorire il mantenimento dell'autonomia e promuoverne il miglioramento;
- promuovere il mantenimento delle relazioni sociali e familiari nel rispetto della privacy;
- favorire stili di vita che promuovano la salute e il benessere della persona (volti a prendersi cura di sé), alimentarsi in modo corretto, contrastare l'isolamento sociale e culturale);
- prevenire e ritardare il ricorso a strutture socio sanitarie e il ricorso improprio ai servizi di emergenza urgenza e di ricovero ospedaliero.

Art. 4 - PATRIMONIO

La Fondazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) retta e altre tariffe di cui al successivo articolo 8;

- b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, in conformità all'articolo 7 Codice del Terzo Settore;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, in conformità all'articolo 7 Codice del Terzo Settore;
- d) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 Codice del Terzo Settore;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento della Fondazione, in conformità all'articolo 7 Codice del Terzo Settore;
- f) ogni altra entrata destinata per deliberazione dell'Organo Amministrativo ed ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, anche in conformità all'articolo 22 quinto comma Codice del Terzo Settore.

Art. 5 - MEZZI FINANZIARI

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può disporre:

- del patrimonio di cui al precedente articolo 4;
- delle rette dei servizi erogati che verranno determinate dall'Organo Amministrativo con le modalità indicate nell'articolo 8 del presente statuto;
- delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici o privati che non siano destinati ad incrementare il patrimonio;
- di lasciti e donazioni non destinate all'incremento del patrimonio;
- di utili o avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione e di formazione svolte per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, deliberate dal Consiglio di Amministrazione e destinate ad uso diverso dall'incremento del patrimonio stesso.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'articolo 8 Codice del Terzo Settore. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi o rendite, proventi entrate comunque denominate e utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del proseguimento delle finalità civiche solidaristiche ed unità sociali. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati durante la vita dell'ente a fondatori lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali.

Art. 7 – MODALITA' D'AMMISSIONE E DIMISSIONI

A fronte del pagamento delle rette di degenza possono essere ammessi ai servizi persone d'ambo i sessi, nel rispetto delle norme determinate da apposito regolamento esecutivo che verrà approvato secondo le modalità previste dall'articolo 16 del presente statuto e non in contrasto con quanto regolamentato nello statuto stesso.

Il regolamento esecutivo dovrà determinare altresì le modalità di dimissione.

Art. 8 – DETERMINAZIONE RETTA E ALTRE TARIFFE

L'Organo Amministrativo della Fondazione, con apposita deliberazione determinerà le singole rette dei servizi erogati per ciascuna categoria, che avranno validità o termine stabilito dalla delibera stessa.

Viene demandato ad apposito regolamento esecutivo la modalità di determinazione della retta.

Art. 9 – DIRITTI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti sono i soggetti che beneficiano delle prestazioni della Fondazione; essi hanno il diritto:

- di conoscere i programmi con i quali la Fondazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dalla Fondazione;
- di usufruire di tutti i servizi della Fondazione;
- ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari ed esaminare i libri sociali, in conformità all'articolo 15 terzo comma Codice del Terzo Settore, alle seguenti condizioni:

- a) l'aderente deve indirizzare domanda all'Organo Amministrativo a mezzo di posta elettronica, nella quale siano esplicitate l'interesse, la motivazione e le ragioni sottostanti alla richiesta e siano indicati al contempo gli atti e i documenti che si intendono consultare e/o acquisire, nonché le date in cui egli intenda accedere agli uffici della Fondazione e il nominativo dell'eventuale consulente incaricato;
- b) il diritto di accesso e consultazione potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni lavorativi della settimana e durante gli orari di ufficio, dalle ore 9.30 alle ore 17.00;
- c) l'aderente non potrà accedere a quegli atti e a quella documentazione sociale per la quale gli amministratori siano tenuti all'obbligo di riservatezza e il cui contenuto non sia divulgabile, sia che essi riguardino la Fondazione, sia che riguardino soggetti terzi che con questa abbiano in corso rapporti contrattuali o trattative;
- d) il diritto di consultazione deve essere ispirato in ogni caso ai canoni di correttezza e di buona fede e non può essere esercitato allo scopo di indiscriminato o generalizzato controllo dell'operato degli amministratori, ovvero per finalità emulative;
- e) è fatto divieto all'aderente di divulgare il contenuto delle notizie e dei documenti acquisiti e di farne comunque un uso diverso rispetto a quello strumentalmente ricollegato all'esercizio del diritto di controllo.

Art. 10 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Organo Amministrativo;
- b) Il Presidente, nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Vice Presidente, nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'organo di controllo.

Art. 11 - ORGANO AMMINISTRATIVO: NOMINA E DURATA

L'Organo Amministrativo è nominato dal socio fondatore Antonini Attilio nato a Rho (MI) il giorno 9 ottobre 1963 oppure, nel caso in cui il predetto socio fondatore non potesse effettuare tale nomina, dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 90 Codice del Terzo Settore.

La Fondazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soggetti di cui al comma precedente al momento della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a tre membri, secondo il numero determinato dai soggetti di cui al comma precedente al momento della nomina.

I primi amministratori sono nominati dai soci fondatori in sede di atto costitutivo.

Le funzioni dei Consiglieri sono gratuite.

Tutti i membri dell'Organo Amministrativo durano in carica tre anni e potranno essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nella seduta di insediamento, a maggioranza dei presenti, il Presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione, una volta insediato il Presidente della Fondazione, elegge fra i suoi membri, con le stesse modalità di nomina del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o d'indisposizione di quest'ultimo, assume, altresì, temporaneamente le funzioni presidenziali in caso di vacanza del Presidente.

Art. 12 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri devono partecipare alle adunanze della Fondazione.

Decadono dalla nomina di Consiglieri coloro che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive.

La decadenza é pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione nella stessa seduta in cui si prende atto della terza assenza ingiustificata; lo stesso Consiglio di Amministrazione comunicherà l'avvenuta decadenza al soggetto competente alla nomina, al fine di provvedere alla sostituzione del membro stesso.

Art. 13 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni mese e comunque quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione si riunisce per l'approvazione del bilancio annuale di cui al successivo articolo 19.

La convocazione delle adunanze deve essere fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente, con invito recapitato presso il domicilio dei Consiglieri e dei membri dell'organo di controllo, a mano o a mezzo lettera raccomandata o PEC almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza o a mezzo telegramma almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data dell'adunanza, nei casi d'urgenza. Nell'avviso devono essere indicati giorno, ora e l'ordine del giorno su cui deliberare.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente o, nel caso di sua mancanza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

Art. 14 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni inerenti le modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio devono essere prese con voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri in carica.

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario. In caso di assenza o di impedimento del segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Art. 15 - PRINCIPI DISCIPLINANTI LE RIUNIONI IN AUDIO/VIDEOCONFERENZA.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

Art. 16 - POTERI E FUNZIONI

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi statutari.

Pertanto a titolo indicativo e non limitativo potrà:

- a) deliberare le modifiche dello statuto;
- b) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, d'azioni industriali, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, nonché i contratti di qualsiasi interesse e valore;
- c) deliberare l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale e del bilancio preventivo per l'anno successivo;
- d) deliberare i Regolamenti esecutivi relativi all'erogazione dei servizi, la gestione, l'accesso alle strutture della fondazione e altri regolamenti similari;
- e) deliberare il Regolamento organico del personale e relativa pianta organica;
- f) deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive nonché sulle rispettive transazioni;
- g) deliberare la misura delle varie rette dei servizi erogati secondo le modalità che verranno stabilite nell'apposito regolamento esecutivo;
- h) deliberare tutti i provvedimenti demandati all'Organo Amministrativo dalle leggi, dai regolamenti, dallo statuto.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di nominare responsabili delle strutture operative della fondazione determinandone durata del mandato e compiti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune funzioni di sua competenza al Presidente o al Vicepresidente stabilendone poteri e limiti.

Art. 17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORE UNICO

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e l'Amministratore Unico hanno la firma e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, sorvegliano sul buon andamento amministrativo della Fondazione, curano l'osservanza dello statuto, possono delegare parte delle loro prerogative, nel caso di Organo Amministrativo composto da un Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente o, se opportunamente delegato, ad altro membro del Consiglio.

Al Presidente e all'Amministratore Unico spettano gli oneri e gli obblighi previsti per i consiglieri nell'articolo 12 primo comma del presente statuto.

Il Presidente e l'Amministratore Unico predispongono annualmente la relazione morale sull'attività della Fondazione, relazione che il Presidente dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente e all'Amministratore Unico sospendere, per gravi motivi i dipendenti, collaboratori e prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferire, per quanto riguarda il Presidente, al Consiglio di Amministrazione da convocarsi entro breve termine.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 11 del presente statuto nominano un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti ovvero un Sindaco Unico.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 primo comma Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti

requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 19 - BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Con le modalità previste dall'articolo 13 Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, della Fondazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore la Fondazione redige il bilancio sociale. Entro il centovesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio, l'Organo Amministrativo predispone il bilancio di esercizio che viene pubblicato sul sito internet della Fondazione, se esistente, depositato presso la sede della Fondazione per la consultazione da parte degli aderenti a depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 20 - SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

Lo scioglimento della Fondazione si ha per il verificarsi dei seguenti casi:

- sopravvenuta impossibilità a conseguire gli scopi della Fondazione;
- impossibilità al funzionamento.

Qualora si verificassero tali situazioni, l'Organo Amministrativo dovrà deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della fondazione e disporre le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

I liquidatori provvederanno alla liquidazione dei beni della Fondazione e tutto il patrimonio verrà devoluto in conformità all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 21 - NORMA CONCLUSIVA

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del codice civile.

F.to Attilio Antonini

F.to Francesca Antonini

F.to Giorgio Pozzoli notaio L.S.

Copia su supporto informatico del sovraesteso documento conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82.